

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2018)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 agosto 1982
(V. Stampato n. 3215)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze
(FORMICA)

col Ministro dei Trasporti
(BALZAMO)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(CAPRIA)

e col Ministro della Marina Mercantile
(MANNINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 agosto 1982*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la
Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire
le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e relativo Protocollo, firmata a Helsinki il
12 giugno 1981

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

CONVENZIONE**tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni
e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio**

Il Governo dell'Italia ed il Governo della Finlandia,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

(Soggetti).

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2.

(Imposte considerate).

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, comunità pubbliche od enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivati dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:

a) in Finlandia:

1) l'imposta erariale sul reddito e sul patrimonio (*tulo - ja varallisuusvero*);

- 2) l'imposta comunale (*kunnallisvero*);
- 3) l'imposta ecclesiastica (*kirkollisvero*);
- 4) l'imposta sui marittimi (*merimiesvero*); e
- 5) l'imposta prelevata alla fonte sul reddito dei non residenti (*lähdevero*);

(qui di seguito indicate quali « imposta finlandese »);

b) in Italia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) l'imposta locale sui redditi;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

ARTICOLO 3.

(*Definizioni generali*).

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Finlandia » designa la Repubblica finlandese e, se usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica finlandese, nonché le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica finlandese nelle quali, ai sensi della legislazione finlandese, possono essere esercitati i diritti della Finlandia concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia concernenti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, la Finlandia o l'Italia;

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) il termine « nazionali » designa:

i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

h) per « traffico internazionale » s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente:

i) l'espressione « autorità competente » designa:

i) per quanto concerne la Finlandia, il Ministero delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;

ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO 4.

(Domicilio fiscale).

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

ARTICOLO 5.

(Stabile organizzazione).

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

ARTICOLO 6.

(*Redditi immobiliari*).

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione « beni immobili » ha il significato che le attribuisce la legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Qualora il possesso di azioni o di altre quote sociali di una società attribuisca al loro possessore il diritto di godimento su beni immobili posseduti dalla società, il reddito derivante dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto di godimento è imponibile nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi da beni immobili utilizzati per l'esercizio di professioni indipendenti.

6. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano anche ai redditi derivanti da diritti di godimento di una impresa, di cui al medesimo paragrafo, ed ai redditi derivanti da tali diritti di godimento utilizzati per l'esercizio di professioni indipendenti.

ARTICOLO 7.

(Utili delle imprese).

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente

attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

ARTICOLO 8.

(Navigazione marittima ed aerea).

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9.

(*Imprese associate*).

Allorché:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10.

(*Dividendi*).

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che controlla direttamente più del 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali

assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO 11.

(Interessi).

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa, una sua comunità pubblica o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente, o ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad una sua comunità pubblica o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di una sua comunità pubblica o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo, il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e del credito di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 12.

(Canoni).

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, i canoni di cui alle lettere *b)* e *c)* del paragrafo 3 possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti:

a) per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;

b) per l'uso o la concessione in uso di pellicole cinematografiche, di pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, o di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

c) per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 13.

(Utili di capitale).

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di azioni o di altre quote sociali di cui al paragrafo 4 dell'articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile posseduto dalla società.

3. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi e aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

ARTICOLO 14.

(Professioni indipendenti).

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente,

di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indispensabili di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15.

(Lavoro subordinato).

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

ARTICOLO 16.

(Partecipazioni agli utili e gettoni di presenza).

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o di altro organo analogo di una società che è residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 17.

(*Artisti e sportivi*).

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

ARTICOLO 18.

(*Pensioni*).

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. La presente disposizione si applica soltanto ai nazionali di detto Stato.

ARTICOLO 19.

(*Funzioni pubbliche*).

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione, a detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica:

i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione o detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora essa ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale.

ARTICOLO 20.

(Studenti).

Le somme che uno studente o un apprendista industriale o commerciale, tecnico, agricolo o forestale, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

ARTICOLO 21.

(Altri redditi).

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

ARTICOLO 22.

(Patrimonio).

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati al paragrafo 2 dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da azioni o da altre quote sociali considerate al paragrafo 4 dell'articolo 6 è imponibile nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile posseduto dalla società.

3. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

4. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa.

5. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

ARTICOLO 23.

(Metodo per evitare la doppia imposizione).

1. Per quanto concerne l'Italia, si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Finlandia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Finlandia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

2. Per quanto concerne la Finlandia, si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

a) se un residente della Finlandia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Finlandia, ove non si rendano applicabili le disposizioni di cui alla lettera b), deve accordare:

1) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;

2) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.

In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.

b) Nonostante le disposizioni di cui alla lettera a), i dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad una società residente della Finlandia sono esenti dall'imposta finlandese per un ammontare pari ai dividendi che sarebbero stati esentati dalla imposta ai sensi della legislazione finlandese qualora entrambe le società fossero state residenti della Finlandia.

3. Se un residente di uno Stato contraente riceve remunerazioni del tipo indicato al paragrafo 2 dell'articolo 18, che sono imponibili nell'altro Stato contraente, detto altro Stato deve accordare una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la deduzione, attribuibile alle remunerazioni imponibili in detto altro Stato.

4. Quando, ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la presente Convenzione non vengono prelevate, in tutto od in parte, per un periodo limitato di tempo, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico di quello Stato, l'ammontare di tali imposte non prelevato, in tutto o in parte, si considera come pagato ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi del presente articolo.

ARTICOLO 24.

(Non discriminazione).

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

ARTICOLO 25.

(Procedura amichevole).

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

ARTICOLO 26.

(Scambio di informazioni).

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti nonché per evitare le evasioni fiscali relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 27.

(Funzionari diplomatici e consolari).

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

ARTICOLO 28.

(Entrata in vigore).

1. I Governi degli Stati contraenti si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle notifiche previste al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, al reddito realizzato il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.

3. La Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 4 agosto 1967, modificata dallo scambio di note in data 7 maggio 1971 e 19 giugno 1971, viene abrogata. Le sue disposizioni cesseranno di avere effetto dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione verranno applicate, secondo quanto previsto al paragrafo 2, per la prima volta.

ARTICOLO 29.

(Denuncia).

La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all'altro Stato, per via diplomatica, almeno

sei mesi prima della fine dell'anno solare e dopo un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per il reddito realizzato il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la cessazione;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per le imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la cessazione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Helsinki il 12 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana, finlandese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di contestazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo italiano

GIOVANNI SARAGAT

Per il Governo finlandese

MATTI TUOVINEN

PROTOCOLLO

All'atto della firma in data odierna della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione:

1. All'articolo 2, paragrafo 3.

a) La Convenzione non si applica, per quanto concerne la Finlandia, al premio per la pensione nazionale (*national pension premium*), al premio per assicurazione malattie (*sickness insurance premium*) nonché all'imposta speciale sulle lotterie (*special lottery tax*), e, per quanto concerne l'Italia, alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte) applicabili sulle vincite delle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli, sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, concorsi a premi, e da scommesse.

b) Se successivamente alla data della firma della Convenzione, dovesse essere istituita in Italia una imposta sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a detta imposta.

2. All'articolo 4.

Ai fini dell'imposizione in Finlandia, la massa ereditaria indivisa di una persona deceduta si considera avere la residenza dello Stato contraente di cui era residente il defunto al momento della sua morte, ai sensi delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo.

3. All'articolo 7, paragrafo 3.

Con l'espressione « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » si intendono le spese direttamente connesse all'attività della stabile organizzazione.

4. All'articolo 10, paragrafo 3.

Il termine « dividendi » comprende i redditi derivanti da azioni di godimento o da diritti di godimento, da azioni minerarie e da quote di fondatore.

5. All'articolo 23.

a) L'imposta finlandese sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio eventualmente istituita in Italia dopo la firma della Convenzione con le modalità previste al paragrafo 1 dell'articolo.

b) (i) Se una persona, che sia un nazionale finlandese e non un nazionale italiano, è residente dell'Italia ed ai sensi della norma denominata « dei tre anni », prevista nella sezione 9 della legge finlandese sull'imposizione del reddito e del patrimonio (*Finnish Act on income and capital Tax*) è considerata residente della Finlandia ai fini delle imposte finlandesi di cui all'articolo 2 della Convenzione, la Finlandia può, nei casi in cui le disposizioni della Convenzione limitassero il proprio diritto di imposizione, prelevare le proprie imposte sul reddito di tali persone proveniente da fonti situate al di fuori dell'Italia, o sul patrimonio da esse posseduto al di fuori dell'Italia. Tuttavia, la Finlandia deve accordare una deduzione dall'imposta finlandese pari all'imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Italia, secondo le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo.

(ii) Se una persona che sia un nazionale italiano e non un nazionale finlandese, è residente della Finlandia e la sede principale dei suoi affari ed interessi è situata in Italia, l'Italia nei casi in cui le disposizioni della Convenzione limitassero il proprio diritto di imposizione, può prelevare le proprie imposte sul reddito di tale persona proveniente da fonti situate al di fuori della Finlandia. Tuttavia, l'Italia deve accordare una deduzione dall'imposta italiana pari all'imposta sul reddito pagata in Finlandia, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo.

(iii) Le disposizioni delle lettere (i) e (ii) si applicano soltanto per l'anno durante il quale la persona si allontana, a seconda del caso, dalla Finlandia o dall'Italia, e per i successivi tre anni.

6. All'articolo 25.

a) All'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che, in ogni caso, deve essere preventivamente instaurata quando la controversia si riferisce ad un'applicazione di imposte non conforme alla Convenzione.

b) Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono ridotte o rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di riduzione o di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare la riduzione o il rimborso. L'istanza deve essere corredata da idonea documenta-

zione circa l'esistenza delle condizioni richieste dalla Convenzione per l'applicazione della riduzione o del rimborso. Le competenti autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione delle disposizioni precedenti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatta a Helsinki il 12 giugno 1981 in duplice esemplare, in lingua italiana, finlandese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di contestazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo italiano

GIOVANNI SARAGAT

Per il Governo finlandese

MATTI TUOVINEN

CONVENTION

Between Italy and Finland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

The Government of Italy and the Government of Finland,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1.

(Personal scope).

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2.

(Taxes covered).

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State, or of its political or administrative subdivisions, public communities or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

a) in Finland:

- 1) the state income and capital tax (*tulo - ja varallisuusvero*);
- 2) the communal tax (*kunnallisvero*);
- 3) the church tax (*kirkollisvero*);

4) the sailors' tax (*merimiesvero*); and
5) the tax withheld at source from non-residents' income (*lähdevero*);
(hereinafter referred to as « Finnish tax »).

b) in Italy:

1) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);

2) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);

3) the local income tax (l'imposta locale sui redditi);
even if they are collected by withholding taxes at the source;
(hereinafter referred to as « Italian tax »).

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3.

(*General definitions*).

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term « Finland » means the Republic of Finland and, when used in a geographical sense, means the territory of the Republic of Finland, and any area adjacent to the territorial waters of the Republic of Finland within which, under the laws of Finland, the rights of Finland with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea bed and its sub-soil may be exercised;

b) the term « Italy » means the Republic of Italy and includes any area beyond the territorial waters of Italy which, in accordance with the laws of Italy concerning the exploration and exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of Italy with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;

c) the terms « a Contracting State » and « the other Contracting State » mean Finland or Italy, as the context requires;

d) the term « person » includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term « company » means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean respectively an enterprise

carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term « national » means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the law in force in a Contracting State;

h) the term « international traffic » means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i) the term « competent authority » means:

(i) in the case of Finland, the Ministry of Finance or its authorised representative;

(ii) in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

ARTICLE 4.

(Fiscal domicile).

1. For the purposes of this Convention, the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. However, this term does not include any person who is liable to taxation in that Contracting State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 and individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5.

(Permanent establishment).

1. For the purposes of this Convention, the term « permanent establishment » means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term « permanent establishment » shall include especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

3. The term « permanent establishment » shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State – other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies – shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if the has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or its controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6.

(Income from immovable property).

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term « immovable property » shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry and rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as immovable property. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property owned by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

6. The provisions of paragraph 4 shall also apply to the income from a right of enjoyment referred to in that paragraph of an enterprise and to income from such right of enjoyment used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7.

(Business profits).

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such

an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8.

(Shipping and air transport).

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

ARTICLE 9.

(Associated enterprises).

Where:

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ

from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 10.

(Dividends).

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly more than 50 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term « dividends » as used in this Article means income from shares of other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State,

that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11.

(Interest).

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State, or a political or an administrative subdivision, or a public community, or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State, or a political or an administrative subdivision, or a public community, or a local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State, or political or administrative subdivision, or public community, or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term « interest » as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or an administrative subdivision, a public community, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12.

(Royalties).

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, royalties of the kind referred to in sub-paragraphs *b)* and *c)* of paragraph 3 may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of such royalties the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term « royalties » as used in this Article means payments of any kind received as a consideration:

a) for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work;

b) for the use of, or the right to use, cinematograph films, and films or tapes for television or radio broadcasting, or any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or any industrial, commercial, or scientific equipment;

c) for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or an administrative subdivision, a public community, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13.

(Capital gains).

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and

situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other corporate rights referred to in paragraph 4 of Article 6 may be taxed in the Contracting State in which the immovable property owned by the company is situated.

3. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

4. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14.

(Independent personal services).

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term « professional services » includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15.

(Dependent personal services).

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident

of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 16.

(Directors' fees).

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17.

(Artistes and athletes).

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that

income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

ARTICLE 18.

(Pensions).

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article or paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other payments made under the social security legislation of a Contracting State may be taxed in that State. This provision shall apply only to nationals of that State.

ARTICLE 19.

(Government service).

1. *a)* Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, or a political or an administrative subdivision, a public community or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or community or local authority thereof shall be taxable only in that State.

b) However, such remuneration shall be taxable only in the Contracting State of which the individual is a resident if the services are rendered in that State and the individual:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. *a)* Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State, a political or an administrative subdivision, a public community or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or community or local authority thereof shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the Contracting State of which the individual is a resident if he is a national of that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, or a political or an administrative subdivision, a public community or a local authority thereof.

ARTICLE 20.

(Students).

Payments which a student or business, technical, agricultural or forestry apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

ARTICLE 21.

(Other income).

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

ARTICLE 22.

(Capital).

1. Capital represented by immovable property referred to in paragraph 2 of Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by shares or other corporate rights referred to in paragraph 4 of Article 6 may be taxed in the Contracting State in which the immovable property owned by the company is situated.

3. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by

movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

4. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic, and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

5. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 23.

(Elimination of double taxation).

1. In the case of Italy, double taxation shall be eliminated as follows:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Finland, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the Finnish tax paid on income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with Italian law.

2. In the case of Finland, double taxation shall be eliminated as follows:

a) Where a resident of Finland derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Finland shall, where the provisions of sub-paragraph b) are not applicable, allow:

(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Italy,

(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Italy.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Italy.

b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a), dividends paid by a company which is a resident of Italy to a company

which is a resident of Finland shall be exempt from Finnish tax to the extent that the dividends would have been exempt from tax under Finnish taxation law if both companies had been residents of Finland.

3. Where a resident of a Contracting State receives any payment referred to in paragraph 2 of Article 18 which may be taxed in the other Contracting State, that other State shall allow as a deduction from the tax on income of that resident an amount equal to the tax on income paid in the first-mentioned State. Such deduction, however, shall not exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the payments which may be taxed in that other State.

4. Where, in accordance with the laws of a Contracting State, taxes covered by this Convention are exempted or reduced for the purpose of encouraging economic development in that State for a limited period of time, that part of such taxes which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid for the purpose of the preceding paragraphs of this Article.

ARTICLE 24.

(Non-discrimination).

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to

a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

ARTICLE 25.

(Mutual agreement procedure).

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 26.

(Exchange of information).

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States as well as preventing fiscal evasion concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

ARTICLE 27.

(Diplomatic agents and consular officers).

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 28.

(Entry into force).

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to income arising on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force.

3. The Convention between Italy and Finland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital signed at Rome on 4 August 1967, as amended by the exchange of notes dated 7 May 1971 and 19 June 1971, shall terminate. Its provisions shall cease to have effect from the date on which the provisions of the present Convention according to the provisions of paragraph 2 apply for the first time.

ARTICLE 29.

(Termination).

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year following after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to income arising on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

b) in respect of other taxes on income and taxes on capital, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at Helsinki this 12th day of June 1981, in the Italian, Finnish and English languages, all three texts being equally authoritative. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of Finland
MATTI TUOVINEN

For the Government of Italy
GIOVANNI SARAGAT

PROTOCOL

At the signing today of the Convention between Italy and Finland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention:

1. Ad article 2, paragraph 3.

a) The Convention shall not apply, in the case of Finland, to the national pension premium, the sickness insurance premium and the special lottery tax, and, in the case of Italy, to taxes (even if they are collected by withholding taxes at source) payable on lottery winnings, on prizes other than those connected with securities, and winnings from games of chance or ability, contests, guessing games, and betting.

b) Where a tax on capital is after the date of signature of the Convention introduced in Italy the Convention shall also apply to such tax.

2. Ad Article 4.

An undivided estate of a deceased person shall, for the purposes of taxation in Finland, be deemed to be a resident of the Contracting State of which the deceased was a resident at the time of his death according to the provisions of paragraphs 1 and 2 of the Article.

3. Ad Article 7, paragraph 3.

The expression « expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment » means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

4. Ad Article 10, paragraph 3.

The term « dividends » includes income from « jouissance » shares or « jouissance » rights, mining shares and founders' shares.

5. Ad Article 23.

a) The Finnish tax on capital levied in accordance with the Convention shall be set off against a tax on capital introduced in Italy after the date of signature of the Convention in the manner provided for in paragraph 1 of the Article.

b) (i) Where a person, being a national of Finland and not a national of Italy, is a resident of Italy and under the so called three years rule contained in section 9 of the Finnish Act on Income and Capital Tax with respect to the Finnish taxes referred to in Article 2 of the Convention is regarded as resident in Finland,

Finland may in cases, where the provisions of the Convention would restrict the right of Finland to tax, impose its taxes on the income of or on capital owned by such person derived from sources or situated, as the case may be, outside Italy. However, Finland shall allow any Italian tax paid on the income or capital as a deduction from Finnish tax in accordance with the provisions of paragraph 2 of the Article.

(ii) Where a person, being a national of Italy and not a national of Finland, is a resident of Finland and has the principal seat of his affairs and interests in Italy, Italy may in cases, where the provisions of the Convention would restrict the right of Italy to tax, impose its taxes on income of such person derived from sources outside Finland. However, Italy shall allow any Finnish tax paid on income as a deduction from Italian tax in accordance with the provisions of paragraph 1 of the Article.

(iii) The provisions of sub-paragraphs (i) and (ii) shall apply only for the year during which the person left, as the case may be, Finland or Italy and for the subsequent three years.

6. Ad Article 25.

a) The expression «irrespective of the remedies provided by the domestic law» in paragraph 1 of the Article means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related to an assessment of taxes not in accordance with the Convention.

b) Taxes withheld at source in a Contracting State shall be reduced or refunded by request of the taxpayer if the right to collect such taxes is affected by the provisions of the Convention. Claims for reduction or refund shall be made within the time limits fixed by the law of the Contracting State which has to grant the reduction or refund. The claim shall be accompanied by necessary documentation concerning the existence of the conditions required by the Convention for reduction or refund. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of the foregoing provision.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Helsinki this 12th day of June 1981, in the Italian, Finnish and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of Finland
MATTI TUOVINEN

For the Government of Italy
GIOVANNI SARAGAT